**In caso di locazione**

Le rammentiamo che tutti i contratti di locazione di beni immobili devono essere registrati entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore); è inoltre dovuta l'imposta di registro nella misura del 2% del canone annuo, imposta che può essere versata al momento della registrazione per l'intera durata del contratto (usufruendo di una riduzione dell'imposta) oppure anno per anno, entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità.

Le segnaliamo inoltre che il canone di locazione costituisce reddito fondiario nella misura dell'intero ammontare annuo contrattualmente pattuito; il reddito deve essere dichiarato nel quadro B del modello UNICO ENC e deve essere assoggettato a tassazione con l'aliquota IRES ridotta della metà rispetto a quella ordinaria.

Le evidenziamo inoltre che gli immobili ceduti in locazione sono soggetti ad IMU e a TASI e che qualora prima della locazione fossero stati esenti, occorre provvedere alla presentazione della dichiarazione IMU-TASI ENC. Qualora il fabbricato oggetto della locazione costituisca una porzione di una unità immobiliare che ha titolo per usufruire dell'esenzione le imposte si applicano solo alla frazione di immobile ceduto (cfr. ExLege 2/2014, pagg. 39ss).

Le ricordiamo che l'imposta sui rifiuti (TARI) è a carico del conduttore e che la parrocchia deve presentare al comune nel quale si trova l'immobile la dichiarazione che attesta il trasferimento della detenzione.

---

**In caso di locazione di fabbricati storico-artistici "vincolati"**

Le rammentiamo che tutti i contratti di locazione di beni immobili devono essere registrati entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore); è inoltre dovuta l'imposta di registro nella misura del 2% del canone annuo, imposta che può essere versata al momento della registrazione per l'intera durata del contratto (usufruendo di una riduzione dell'imposta) oppure anno per anno, entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità.

Le segnaliamo inoltre che il canone di locazione costituisce reddito fondiario; poiché il fabbricato riveste interesse storico o artistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, la base imponibile è costituita dal 65% del canone annuo contrattualmente pattuito; il reddito deve essere dichiarato nel quadro B del modello UNICO ENC e deve essere assoggettato a tassazione con l'aliquota IRES ridotta della metà rispetto a quella ordinaria.

Evidenziamo inoltre che gli immobili ceduti in locazione sono soggetti ad IMU e a TASI e che qualora prima della locazione fossero stati esenti, occorre provvedere alla presentazione della dichiarazione IMU-TASI ENC. Qualora il fabbricato oggetto della locazione costituisca una porzione di una unità immobiliare che ha titolo per usufruire dell'esenzione le imposte si applicano solo alla frazione di immobile ceduto. Poiché il fabbricato riveste interesse storico o artistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, la base imponibile è ridotta del 50% (cfr ExLege 2/2014, pagg. 39ss).

Infine Le ricordiamo che l'imposta sui rifiuti (TARI) è a carico del conduttore e che la parrocchia deve presentare al comune nel quale si trova l'immobile la dichiarazione che attesta il trasferimento della detenzione.

**In caso di locazione a canone concordato di immobili in comuni ad elevata tensione abitativa**

Le rammentiamo che tutti i contratti di locazione di beni immobili devono essere registrati entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore); è inoltre dovuta l'imposta di registro nella misura del 2% del canone annuo ridotto del 30%, imposta che può essere versata al momento della registrazione per l'intera durata del contratto (usufruendo di una riduzione dell'imposta) oppure anno per anno, entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità.

Le segnaliamo inoltre che il canone di locazione costituisce reddito fondiario nella misura del 70% del canone annuo contrattualmente pattuito (agevolazione per i fabbricati abitativi con contratti a canone concordato in comuni ad elevata tensione abitativa); il reddito deve essere dichiarato nel quadro B del modello UNICO ENC e deve essere assoggettato a tassazione con l'aliquota IRES ridotta della metà rispetto a quella ordinaria.

Evidenziamo inoltre che gli immobili ceduti in locazione sono soggetti ad IMU e a TASI e che qualora prima della locazione fossero stati esenti, occorre provvedere alla presentazione della dichiarazione IMU-TASI ENC. Qualora il fabbricato oggetto della locazione costituisca una porzione di una unità immobiliare che ha titolo per usufruire dell'esenzione le imposte si applicano solo alla frazione di immobile ceduto. (cfr ExLege 2/2014, pagg. 39ss).

Infine Le ricordiamo che l'imposta sui rifiuti (TARI) è a carico del conduttore e che la parrocchia deve presentare al comune nel quale si trova l'immobile la dichiarazione che attesta il trasferimento della detenzione.

---

**In caso di locazione a canone concordato di immobili in comuni ad elevata tensione abitativa di fabbricati storico-artistici "vincolati"**

Le rammentiamo che tutti i contratti di locazione di beni immobili devono essere registrati entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore); è inoltre dovuta l'imposta di registro nella misura del 2% del canone annuo ridotto del 30%, imposta che può essere versata al momento della registrazione per l'intera durata del contratto (usufruendo di una riduzione dell'imposta) oppure anno per anno, entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità.

Le segnaliamo inoltre il canone di locazione costituisce reddito fondiario; poiché il fabbricato riveste interesse storico o artistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, la base imponibile è costituita dal 65% del canone annuo contrattualmente pattuito, ulteriormente ridotto del 30% (agevolazione per i fabbricati abitativi con contratti a canone concordato in comuni ad elevata tensione abitativa). Il reddito deve essere dichiarato nel quadro B del modello UNICO ENC e deve essere assoggettato a tassazione con l'aliquota IRES ridotta della metà rispetto a quella ordinaria.

Evidenziamo inoltre che gli immobili ceduti in locazione sono soggetti ad IMU e a TASI e che qualora prima della locazione fossero stati esenti, occorre provvedere alla presentazione della dichiarazione IMU-TASI ENC. Qualora il fabbricato oggetto della locazione costituisca una porzione di una unità immobiliare che ha titolo per usufruire dell'esenzione le imposte si applicano solo alla frazione di immobile ceduto. Poiché il fabbricato riveste interesse storico o artistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, la base imponibile è ridotta del 50% (cfr. ExLege 2/2014, pagg. 39ss).

Infine Le ricordiamo che l'imposta sui rifiuti (TARI) è a carico del conduttore e che la parrocchia deve presentare al comune nel quale si trova l'immobile la dichiarazione che attesta il trasferimento della detenzione.

**In caso di comodato ad uso esclusivo**

Le rammentiamo che la registrazione del presente contratto è obbligatoria e deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore); contestualmente alla registrazione è inoltre dovuta l'imposta di registro in misura fissa.

Le segnaliamo inoltre che la rendita catastale rivalutata dell'immobile costituisce reddito fondiario che deve essere dichiarato nel quadro B del modello UNICO ENC e assoggettato a tassazione con l'aliquota IRES ridotta della metà rispetto a quella ordinaria.

Evidenziamo inoltre che gli immobili ceduti in comodato sono soggetti ad IMU e a TASI e che qualora prima della locazione fossero stati esenti, occorre provvedere alla presentazione della dichiarazione IMU-TASI ENC. Qualora il fabbricato oggetto del comodato costituisca una porzione di una unità immobiliare che ha titolo per usufruire dell'esenzione le imposte si applicano solo alla frazione di immobile ceduto.

Fanno eccezione, e sono quindi esenti, gli immobili ceduti ad un ente non commerciale che abbia natura non lucrativa e che li utilizzi per una o più delle attività agevolate svolte con modalità non commerciali. Qualora il fabbricato oggetto del comodato costituisca una porzione di una unità immobiliare che non ha titolo per usufruire dell'esenzione le imposte si applicano solo alla frazione di immobile non esente. (cfr ExLege 2/2014, pagg. 39ss).

Infine Le ricordiamo che l'imposta sui rifiuti (TARI) è a carico del comodatario e che la parrocchia deve presentare al comune nel quale si trova l'immobile la dichiarazione che attesta il trasferimento della detenzione.

---

**In caso di comodato ad uso esclusivo di fabbricati storico-artistici "vincolati"**

Le rammentiamo che la registrazione del presente contratto è obbligatoria e deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore); contestualmente alla registrazione è inoltre dovuta l'imposta di registro in misura fissa.

Le segnaliamo inoltre che la rendita catastale rivalutata dell'immobile costituisce reddito fondiario che deve essere dichiarato nel quadro B del modello UNICO ENC e assoggettato a tassazione con l'aliquota IRES ridotta della metà rispetto a quella ordinaria. Poiché il fabbricato riveste interesse storico o artistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, la base imponibile è ridotta del 50%

Evidenziamo inoltre che gli immobili ceduti in comodato sono soggetti ad IMU e a TASI e che qualora prima della locazione fossero stati esenti, occorre provvedere alla presentazione della dichiarazione IMU-TASI ENC. Qualora il fabbricato oggetto del comodato costituisca una porzione di una unità immobiliare che ha titolo per usufruire dell'esenzione le imposte si applicano solo alla frazione di immobile ceduto. Poiché il fabbricato riveste interesse storico o artistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, la base imponibile ridotta del 50%.

Fanno eccezione, e sono quindi esenti, gli immobili ceduti ad un ente non commerciale che abbia natura non lucrativa e che li utilizzi per una o più delle attività agevolate svolte con modalità non commerciali. Qualora il fabbricato oggetto del comodato costituisca una porzione di una unità immobiliare che non ha titolo per usufruire dell'esenzione le imposte si applicano solo alla frazione di immobile non esente. (cfr. ExLege 2/2014, pagg. 39ss).

Infine Le ricordiamo che l'imposta sui rifiuti (TARI) è a carico del comodatario e che la parrocchia deve presentare al comune nel quale si trova l'immobile la dichiarazione che attesta il trasferimento della detenzione.

**In caso di comodato ad uso non esclusivo**

Le rammentiamo che la registrazione del presente contratto è obbligatoria e deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore); contestualmente alla registrazione è inoltre dovuta l'imposta di registro in misura fissa.

Le segnaliamo inoltre che la rendita catastale rivalutata dell'immobile costituisce reddito fondiario che deve essere dichiarato nel quadro B del modello UNICO ENC e assoggettato a tassazione con l'aliquota IRES ridotta della metà rispetto a quella ordinaria.

Evidenziamo inoltre che gli immobili ceduti in comodato sono soggetti ad IMU e a TASI e che qualora prima del comodato fossero stati esenti, occorre provvedere alla presentazione della dichiarazione IMU-TASI ENC. Qualora il fabbricato oggetto del comodato costituisca una porzione di una unità immobiliare che ha titolo per usufruire dell'esenzione le imposte si applicano solo alla frazione di immobile ceduto e in proporzione ai giorni di utilizzo da parte del comodatario.

Fanno eccezione, e sono quindi esenti, gli immobili ceduti ad un ente non commerciale che abbia natura non lucrativa e che li utilizzi per una o più delle attività agevolate svolte con modalità non commerciali. Qualora il fabbricato oggetto del comodato costituisca una porzione di una unità immobiliare che non ha titolo per usufruire dell'esenzione le imposte si applicano solo alla frazione di immobile non esente. ( cfr. ExLege 2/2014, pagg. 39ss).

---

**In caso di comodato ad uso non esclusivo di fabbricati storico-artistici "vincolati"**

Le rammentiamo che la registrazione del presente contratto è obbligatoria e deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore); contestualmente alla registrazione è inoltre dovuta l'imposta di registro in misura fissa.

Le segnaliamo inoltre che la rendita catastale rivalutata dell'immobile costituisce reddito fondiario che deve essere dichiarato nel quadro B del modello UNICO ENC e assoggettato a tassazione con l'aliquota IRES ridotta della metà rispetto a quella ordinaria. Poiché il fabbricato riveste interesse storico o artistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, la base imponibile è ridotta del 50%

Evidenziamo inoltre che gli immobili ceduti in comodato sono soggetti ad IMU e a TASI e che qualora prima del comodato fossero stati esenti, occorre provvedere alla presentazione della dichiarazione IMU-TASI ENC. Qualora il fabbricato oggetto del comodato costituisca una porzione di una unità immobiliare che ha titolo per usufruire dell'esenzione le imposte si applicano solo alla frazione di immobile ceduto e in proporzione ai giorni di utilizzo da parte del comodatario. Poiché il fabbricato rivesta interesse storico o artistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, la base imponibile è ridotta del 50%

Fanno eccezione, e sono quindi esenti, gli immobili ceduti ad un ente non commerciale che abbia natura non lucrativa e che li utilizzi per una o più delle attività agevolate svolte con modalità non commerciali. Qualora il fabbricato oggetto del comodato costituisca una porzione di una unità immobiliare che non ha titolo per usufruire dell'esenzione le imposte si applicano solo alla frazione di immobile non esente. ( cfr. ExLege 2/2014, pagg. 39ss).